

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO 16 BIS DI CASE POPOLA-

RI NEL COMUNE DI BRINDISI AL RIONE PARADISO QUAR-

TIERE C.E.P-Esercizio 1962/63 -Legge 19/1/1963-n.17-

Repertorio N. 4611

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

1'Impresa Pier Marcello Corrado da O R I A -

Importo netto £. 149.308.435.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quin-
dici del mese di Giugno, nella sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi sita in via G.B. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibe-
ra 10.11.1955 n.347, ai sensi degli artt: 151 e 153
del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore
dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi

21 GIU. 1965

Registrato a Brindisi li

cl. N. 1009 Mod. P. M. Vol. 2

Esatte lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.

l.to illeggibile

Umberto Palma fu Pietro

senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n.89.-

1°)-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Il Sig. Pier Marcello Corrado nato a Oria il 27 novembre 1906 e ivi residente alla via Canonico di Francia,55.-

Le suddette parti della cui identità personale io- Funzionario rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

CHE al Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari-con provveditoriale 10.2.

1964 n.3891 (Allegato 1) diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP.

Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata ROMA ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza,su conforme voto del Comitato Tecnico

Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP.di Bari,n.1306 in data 21.12.1963, ha approvato, nello importo di £. 150.000.000 di cui £. 131.350.000 a

base d'asta, il progetto in data ottobre 1963 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 19 gennaio 1963 n.17 ed all'art.1 della Legge 8 aprile 1954 n.144 per l'esercizio 1962/63 con decreto del Ministero dei LL.PP. del 13.7.1964 n.8210 e del contributo integrativo, con telegramma dello stesso Ministero n.2226 del 27/2/1965, autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

-CHE con telegramma numero 4969 del 25 febbraio 1965 il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari ha autorizzato l'esperimento della gara di appalto con richiesta di offerte in aumento.-

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno diciotto marzo 1965 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato n.2) a n.31 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 4.3.1965 n.1640 stabilendosi al giorno 17 marzo 1965, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale in data 17.3.1965, alle ore 20, (Allegato 3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Pier Corrado Marcello di Oria con l'aumento d'asta di £. 13,90% (lire tredici e centesimi novanta per cento).-

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 4.3.1965 n.1640.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con provveditoriali n.9427 e 11595 rispettivamente dal 7/4/1965 e 7/5/1965, ha approvato l'aggiudicazione in aumento della licitazione ed ha disposto la consegna dei lavori, in pendenza della concessione del contributo e della ammissione al mutuo della maggiore spesa, in forza delle disposizioni contenute nel telegramma del Ministero dei LL.PP. n.2226 del 27.2.1965.-

-CHE i lavori sono stati consegnati all'Impresa Corrado Pier Marcello in data 14 maggio 1965, sotto riserva di Legge (art.337 Legge sui LL.PP.), ed il relativo verbale è stato registrato a Brindisi il 31 maggio 1965 al n.5061 Mod.II.-

- CHE l'Impresa Corrado Pier Marcello, con istanza del 24.3.1965 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063, offrendo un ribasso di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) in diminuzione dell'aumento di 13,90% (Lire tredici e centesimi novanta per cento) richiesto in sede di licitazione.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato 5)-A-B-C-D-E-F) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Pier Marcello Corrado si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO" e l'Impresa Pier

Corrado Marcello " IMPRESA "

ART. 2°)-In virtù dell'art.99,ultimo comma del

Regolamento di contabilità di Stato approvato con

R.D.23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integran-

te del presente contratto,per quanto non venga allo

stesso materialmente allegato,il Capitolato genera-

le a stampa per gli appalti delle opere di competen-

za del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con

D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richi-

amate tutte le condizioni generali stabilite dalle

disposizioni legislative e regolamentari in materia

di opere pubbliche,per quanto non siano in opposi-

zione ai patti con il presente atto convenuti,alla

osservanza delle quali l'Impresa resta contrattual-

mente obbligata.-

ART.3°)- Il Com/te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe,

nella sua espressa qualità ed in nome e per conto

dell'Istituto che rappresenta,cede all'Impresa Pier

Marcello Corrado,la quale accetta,l'appalto per

la esecuzione dei lavori di costruzione del Lotto

16 bis di case popolari in Brindisi,giusta proget-

to redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed

approvato dal Ministero dei LL.PP.-Provveditorato

Regionale alle OO.PP. di Bari-con provveditoriale

10.2.1964 n. 3891 per l'importo di £. 131.350.000-
a base d'asta che, per effetto dell'aumento offerto
in sede di licitazione di £. 13,90% (lire tredici
e centesimi novanta per cento) e di quello in dimi-
nuzione di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti
per cento), per fidejussione bancaria, in tutto Li-
re 13,70% (lire tredici e centesimi settanta per
cento) di aumento sui prezzi previsti dal progetto
stesso, si stabilisce in nette £. 149.308.435 -
(lire centoquarantanovemilioni trecentoottomilaquat-
trocentotrentacinque).-

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato
Speciale di Appalto aumentati dell'offerta ed accet-
tato aumento, resteranno fissi ed invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la fa-
coltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei
prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Leg-
ge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla
scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e
di quelle che venissero eventualmente emanate duran-
te la esecuzione dei lavori, in materia di assunzio-
ne e di impiego della mano d'opera in genere e del-
la categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamen-

te alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di lire 12.000.000 (lire dodicimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale di

Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP. - posizione n. 51822 di £. 500.000.000 garantito dallo Stato ai sensi della Legge 19.1.1963 numero 17 ed art. 1 della Legge 8.4.1954 n. 144, già concesso, e del mutuo suppletivo di £. 70.500.000, ma in corso di perfezionamento. -

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui LL. PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale. -

ART. 8°) - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936. -

ART. 9°) - A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20.3.1865, n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicito preventivo consenso dello

- Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a)- per la fornitura dei materiali;

b)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

- ART. 10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ca ART. 11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa Pier Marcello Corrado costituisce la cauzione di £. 7.465.425.- (Lire settemilioniquattrocentosessantacinquemilaquattrocentoventicinque) mediante fidejussione bancaria dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni- Filiale di Bari giusto atto 4 maggio 1965 (Allegato 6) che si alliga al presente contratto come parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazio-

ne, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere in oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a

rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal T.D. 28.4.1938 n.1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di £ 1 p e £. 0,80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

ART.16°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà

-tà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a questo ultimo.

ART. 17°)-Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida alla Impresa Pier Marcello Corrado di Oria la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. -

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarata averne presa visione in precedenza. -

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fis-

sa minima a norma della precitata Legge e dall'articolo 14 della Legge 2.8.1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate tredici e righe sei fino a questo punto della quattordicesima facciata oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Corrado Pier Marcello

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi, li

25 NOV 1965

FUNZIONARIO ROGANTE

Avv. Vincenzo Palma



Vincenzo Palma